

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE


AREA TECNICA- UFFICIO URBANISTICA


N.ro 181 DEL 02/10/2017	OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. 181/2017 del 02/10/2017 - Provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59). - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA - IMPIANTI BAR RISTOTANTE E STRUTTURA RICETTIVA.
----------------------------	---

In data 02/10/2017 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	  _____
--	---

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.	  _____
--	---

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 24 del 22.3.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017;

- Visti i decreti del Sindaco n. 113, 114, 115 del 02.01.2017;
- VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al SUAP del Comune di San Venanzo in data 22.07.2017 di protocollo 3577 e trasmessa alla Regione Umbria in data 22.08.2017, con la quale la ditta AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA, ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento sito nel Comune di San Venanzo (Tr); Loc. Sette Frati - Monte Peglia (Impianti Bar Ristorante e Struttura Ricettiva);
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.r. 2 Aprile 2015 n. 10 (allegato A, Paragrafo I), la Regione Umbria è l'Autorità competente ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO l'atto dirigenziale n.8927 del 05.09.2017 adottato dalla Regione Umbria - Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), allegata e che ne è parte integrante e sostanziale del presente atto, assunta agli atti di questo Ufficio in data 11.09.2017, Prot. 4286 con cui:

ADOTTA

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della Ditta "AFOR - Agenzia Forestale Regionale Umbria", con sede legale in via Pietro Tuzi n. 7 in Comune di Perugia ed impianto in Loc. Sette Frati - Parco Sette Frati - Monte Peglia in Comune di San Venanzo (TR), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006;
- art. 3, comma 1, lettera e) Valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 26.10.1995, n. 447;

VINCOLA L'AUTORIZZAZIONE

al rispetto, da parte della Ditta "AFOR - Agenzia Forestale Regionale Umbria", di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto e di seguito riportate.

SCARICHI

- ALLEGATO 1: parere n. 80 del 05/09/2017, formulato dalla Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) - Sezione AUA - Uffici di Terni -, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ALLEGATO 2: parere n. 81 del 05/09/2017, formulato dalla Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) - Sezione AUA - Uffici di Terni -, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

STABILISCE INOLTRE

- a. la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;


- DPR 59/2013, ha una durata di **15 (quindici) anni**, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP del Comune di San Venanzo (TR);
- c. la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo -opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- d. ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno **6 mesi prima della scadenza**. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
- e. ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
- e.1 le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- e.2 lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.
4. di revocare tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale.
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

DETERMINA

- 1) Di RILASCIARE alla Ditta Agenzia Forestale Regionale, con sede legale ubicata in Via Pietro Tuzi, 7 - 06128 - Perugia;

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- 2) relativa all'insediamento rappresentata dall'Area Impianti Bar Ristorante e Struttura Ricettiva censito Loc. Sette Frati - Parco Sette Frati - Monte Peglia in Comune di San Venanzo (TR), censito al Catasto del Comune di San Venanzo, Foglio n. 139 Particelle n. 25-28-29 e Foglio n. 140 particelle n. 18-30-31, come da provvedimento n. 8927 del 05/09/2017 adottato dalla Regione Umbria, con le relative prescrizioni, che allegato alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale, per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
 - art. 3, comma 1, lettera e) Valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 26.10.1995, n. 447L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio della presente.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8927 DEL 05/09/2017

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13 Marzo 2013 in favore della ditta " AFOR – Agenzia Forestale Regionale Umbria", con sede legale in via Pietro Tuzi n. 7 in Comune di Perugia ed impianto in Loc. Sette Frati – Parco Sette Frati – Monte Peglia in Comune di San Venanzo (TR). (Repertorio 627/2017).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti

- il DPR del 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., " Norme in materia ambientale";
- l'art. 15 della L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 (G.U. n. 84 del 11-04-2015) " linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome,

previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014".

- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 " Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative";
- La DGR1386 del 23/11/2015 " Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015";
- la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";

Premesso:

che il SUAP del Comune di San Venanzo (TR), con nota acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 0176764 del 22.08.2017, ha trasmesso l'istanza della ditta "AFOR – Agenzia Forestale Regionale Umbria", con sede legale in via Pietro Tuzi n. 7 in Comune di Perugia ed impianto in Loc. Sette Frati – Parco Sette Frati – Monte Peglia in Comune di San Venanzo (TR), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 (Fg. 139 P.lle 25 –28 – 29 e Fg. 140 P.lle 18 – 30 – 31)

Considerato:

che la ditta, con la suddetta istanza, richiedeva ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26/10/1995 n.447;

Valutato:

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano localizzazione dell'intervento, ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;

Ritenuto:

di far riferimento alla normativa in materia per i singoli titoli abilitativi richiesti.

Visto:

- che, relativamente al titolo richiesto per gli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura, il soggetto competente in materia è la Regione Umbria;
- che, relativamente al titolo richiesto per l'impatto acustico, il soggetto competente in materia è il Comune;

Considerato altresì che:

- la ditta svolge attività ricettiva con annesso centro di documentazione;
- gli scarichi derivanti dal sito produttivo sono costituiti da acque reflue di tipo assimilato-domestico provenienti dai servizi igienici e cucine della struttura ricettiva per 18 A.E. e dai servizi igienici del centro di documentazione per 5 A.E.;

Preso atto :

- del parere n. 80 del 05/09/2017, formulato dalla Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – Sezione AUA – Uffici di Terni -, riportato come ALLEGATO 1;
- del parere n. 81 del 05/09/2017, formulato dalla Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – Sezione AUA – Uffici di Terni -, riportato come ALLEGATO 2;
- della dichiarazione che nella struttura vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità, di cui all'Allegato B del DPR 227/2011;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della Ditta "AFOR – Agenzia Forestale Regionale Umbria", con sede legale in via Pietro Tuzi n. 7 in Comune di Perugia ed impianto in Loc. Sette Frati – Parco Sette Frati – Monte Peglia in Comune di San Venanzo (TR), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006;
- art. 3, comma 1, lettera e) Valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 26.10.1995, n. 447;

2. **di vincolare** l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta "AFOR – Agenzia Forestale Regionale Umbria", di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto e di seguito riportate.

SCARICHI

- ALLEGATO 1: parere n. 80 del 05/09/2017, formulato dalla Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – Sezione AUA – Uffici di Terni -, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ALLEGATO 2: parere n. 81 del 05/09/2017, formulato dalla Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – Sezione AUA – Uffici di Terni -, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **di stabilire che:**

- a. la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
- b. la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP del Comune di San Venanzo (TR);
- c. la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo –opportunamente registrato secondo le modalità di legge – attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- d. ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
- e. ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
 - e.1 le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - e.2 lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.

4. **di revocare** tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale.

5. **di disporre** la trasmissione del presente atto al SUAP del Comune di San Venanzo (TR), per il rilascio del titolo.

6. **di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 05/09/2017

L'Istruttore

- Anna Rita Amadei

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/09/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Claudio Riccardo Rosati
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/09/2017

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

ALLEGATO 1

Rep. Interno n. 80 del 05.09.2017 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI – STRUTTURA RICETTIVA e BAR - RISTORAZIONE

Oggetto: Ditta AFOR - AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Galli Marco Vinicio, nato a Foligno il 04.12.1954, residente nel Comune di Valtopina (PG), in Loc. Collebudino n. 19, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta AFOR AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA (P.I. 03304640547), esercente attività ricettiva con annesso centro di documentazione, sita nel Comune di San Venanzo (TR) – Loc. Sette Frati – Parco Sette Frati – Monte Peglia, con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di San Venanzo (TR) in data 22.08.2017 prot. n. 176764, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 139 P.lla 28-29 e al Fg. 140 P.lla 30-31);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue della struttura ricettiva e bar-ristorazione (servizi igienici e cucine) con potenzialità di 18 A.E. con recapito finale sul suolo mediante impianto da 18 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff, Filtro Percolatore Anaerobico e Sub-irrigazione;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con DGR n. 1171 del 09.07.2007, aggiornata con DGR n. 424 del 24.04.2012 e DGR n. 717 del 02.07.2013;

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Stefano Rellini;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta AFOR AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta AFOR - AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA (P.I. 03304640547), con sede legale in Via Pietro Tuzi n. 7 nel Comune di Perugia, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate-domestiche (servizi igienici e cucine) con recapito sul suolo, provenienti dalla struttura ricettiva e bar-ristorazione con potenzialità di 18 A.E. mediante impianto da 18 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff, Filtro Percolatore Anaerobico e Sub-Irrigazione, sito nel Comune di San Venanzo (TR) in Loc. Sette Frati (Fg. 139 P.lla 28-29 e al Fg. 140 P.lla 30-31), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Sopra le opere di smaltimento non vengano poste pavimentazioni o altri ostacoli al passaggio dell'aria;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:


- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.

Il Tecnico
Geom. Daniele Feliziani

L'Istruttore Direttivo Tecnico
Dott.ssa Anna Rita Amadei



ALLEGATO 2

Rep. Interno n. 81 del 05.09.2017 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI – CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

Oggetto: Ditta AFOR - AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Galli Marco Vinicio, nato a Foligno il 04.12.1954, residente nel Comune di Valtopina (PG), in Loc. Collebudino n. 19, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta AFOR AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA (P.I. 03304640547), esercente attività ricettiva con annesso centro di documentazione sita nel Comune di San Venanzo (TR) – Loc. Sette Frati – Parco Sette Frati – Monte Peglia, con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di San Venanzo (TR) in data 22.08.2017 prot. n. 176764, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 139 P.IIa 25 e al Fg. 140 P.IIa 18);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue (servizi igienici) del casale denominato "centro documentazione", con potenzialità di 5 A.E. con recapito finale sul suolo mediante impianto da 5 A.E. costituito da Fossa Imhoff e Sub-irrigazione;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con DGR n. 1171 del 09.07.2007, aggiornata con DGR n. 424 del 24.04.2012 e DGR n. 717 del 02.07.2013;

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Stefano Rellini;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta AFOR AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta AFOR - AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA (P.I. 03304640547), con sede legale in Via Pietro Tuzi n. 7 nel Comune di Perugia, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate-domestiche (servizi igienici) con recapito sul suolo, provenienti da casale denominato "centro di documentazione" con potenzialità di 5 A.E. mediante impianto da 5 A.E. costituito da Fossa Imhoff e Sub-Irrigazione, sito nel Comune di San Venanzo (TR) in Loc. Sette Frati (Fg. 139 P.lla 25 e al Fg. 140 P.lla 18), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Sopra le opere di smaltimento non vengano poste pavimentazioni o altri ostacoli al passaggio dell'aria;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.

Il Tecnico
Geom. Daniele Feliziani

L'Istruttore Direttivo Tecnico
Dott.ssa Anna Rita Amadei



La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Mortaro Stefano)

Stefano Mortaro
IL RESPONSABILE D'AREA
(Geom. Mortaro Stefano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 02.10.2017

Roberto Tonelli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Tonelli Roberto)
